



# COMUNE DI PESCARA

CITTA' DI PESCARA

Medaglia d'oro al Merito Civile

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 816 E SEGG. DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.APPROVAZIONE + I.E.**

### Seduta del 28/04/2021 Deliberazione N. 40

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Aprile in prosieguo di seduta iniziata alle ore 10:07, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, in videoconferenza su piattaforma Cisco Webex Enterprise, il Consiglio Comunale, in sessione *straordinaria* in seduta pubblica Marcello Antonelli - con la partecipazione della Dott.ssa Carla Monaco - il Segretario Generale, coadiuvato dal Prof. Addario Luigi – Segretario verbalizzante.

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Nome	Presenza	Nome	Presenza
Antonelli Marcello	Presente	Renzetti Roberto	Assente
Masci Carlo	Presente	Di Pasquale Alessio	Presente
Sciocco Marinella	Presente	Petrelli Ivo	Presente
D'Incecco Vincenzo	Presente	Sola Paolo	Presente
Carota Maria Rita	Assente	Lettere Giampiero	Assente
Montopolino Maria Luigia	Presente	Di Renzo Massimo	Presente
Di Pino Salvatore	Assente	Rapposelli Fabrizio	Assente
Foschi Armando	Presente	Pastore Massimo	Presente
Salvati Andrea	Presente	Zamparelli Zaira	Presente
Orta Cristian	Presente	Scurti Adamo	Presente
Catalano Stefania	Presente	Andreelli Sabatino	Presente
Giampietro Piero	Presente	Costantini Carlo	Presente
Pagnanelli Francesco	Presente	Frattarelli Mirko	Presente
Presutti Marco	Presente	Di Iacovo Giovanni	Presente
Alessandrini Erika	Presente	Pignoli Massimiliano	Assente
Peschi Manuela	Assente	Fiorilli Berardino	Assente
Croce Claudio	Assente		

Consiglieri presenti n. 24

Consiglieri assenti n. 9.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare:

Vice Sindaco: Santilli Giovanni

Assessori: Del Trecco Isabella, Paoni Saccone Mariarita, Albore Mascia Luigi, Cremonese Alfredo, Seccia Eugenio, Sulpizio Adelchi, Martelli Patrizia.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.: MONTOPOLINO MARIA LUIGIA, DI PASQUALE ALESSIO, DI RENZO MASSIMO.

Il Presidente:

- Pone in esame il terzo punto iscritto all'Odg avente ad oggetto *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1 commi 816 e segg. della legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021”* (n.p. 41/21). Illustra l'assessore Seccia;
- Comunica che è stato presentato n. 1 emendamento a firma del consigliere Di Pino che lo illustra;
- Pone in **votazione l'emendamento n. 1**, per appello nominale: Presenti n. 27, Favorevoli n. 17, Astenuti n. 10 (come da scheda di votazione allegata)  
**Approvato;**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 816: *“a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce:*
  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
  - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,*

- *l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,*
- *il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;*
- *il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.*

*Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.*

- *ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.*
- *ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8: “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, con delibera di C.C. n. 172/1998 e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato, con delibera di C.C. n. 294/1995 e ss.mm.ii.;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegata al presente atto (Allegato A);

CONSIDERATO che, all'interno dello stesso regolamento, è ricompreso l'elenco delle strade appartenenti alle categorie speciali;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet "[www.finanze.gov](http://www.finanze.gov)".

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. 22 -03-2021 c.d. "decreto sostegni" che stabilisce il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021.

VISTO il parere favorevole, del Dirigente del servizio finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

VISTO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, espresso in data 23/04/2021;

VISTO il parere della Commissione Consiliare Permanente Finanze datato 27/04/2021;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Il Presidente pone in **votazione la proposta n. 41/21**, così come emendata, per appello nominale:

- Presenti n. 27, Favorevoli n. 17, Astenuti n. 10 (come da scheda di votazione allegata);

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio Comunale

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *“Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale ai sensi dell’art. 1 commi 816 e segg. della legge 160/2019”*, di cui all’allegato “A” della presente Deliberazione;
3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite, di seguito indicati, restano operativi ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l’applicazione del COSAP ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs 446/97, approvato, con delibera di C.C. n. 172/1998 e ss.mm.ii;
  - Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato, con delibera di C.C. n. 294/1995 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e della normativa vigente in materia;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
6. Di dare atto altresì che, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, cesserà di avere efficacia il regolamento provvisorio

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18 gennaio 2021.

7. Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento considerata l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e conseguentemente del presente regolamento.

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di dare esecuzione al presente atto procede alla votazione sulla immediata eseguibilità dell'atto;

Con votazione espressa per appello nominale e con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e come da resoconto allegato:

- Presenti n. 28, Favorevoli n. 28 (come da scheda di votazione allegata);

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Presidente dichiara l'immediata eseguibilità.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Verbalizzante.

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

Il Segretario Verbalizzante  
Prof. Luigi Addario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MARCELLO ANTONELLI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Carla Monaco

---

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28/04/2021.

---